

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3952-bis}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(BUCALOSSI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TOROS)

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle
popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio
nazionale colpite da varie calamità naturali

*(Nuovo testo del disegno di legge n. 3952, a seguito dello stralcio degli articoli 9
e 10 deliberato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) nella seduta
del 30 ottobre 1975).*

DISEGNO DI LEGGE

*(Terremoti nelle Marche
del gennaio-febbraio 1972).*

ART. 1.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88,

e successive modificazioni ed integrazioni, la autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, già elevata a lire 17.500 milioni con l'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 19.500 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, elevata a lire 2.800 milioni con l'articolo 24 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 4.800 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

ART. 3.

Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dallo articolo 29-ter recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1975, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni 1993 e 1994, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1995. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 30.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto ».

Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui all'articolo 67, lettera a), primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

ART. 5.

È concessa l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona per provvedere all'acquisto e alla manutenzione di edifici destinati ad alloggi per sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

ART. 6.

I benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei modi stabiliti dallo stesso articolo 28, a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1975.

ART. 7.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera a) dell'articolo 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, aumentata di lire 9.300 milioni, in forza dell'articolo 35, lettera a), del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente incrementata della somma di lire 1.500 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è modificato come segue:

« È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la riparazione e ristrutturazione dell'edificio sito in corso Mazzini della città di Ancona, di proprietà dell'amministrazione provinciale, già adibito a sede degli uffici giudiziari ».

ART. 9.

.
.
.
.

ART. 10.

.
.
.

(Interventi in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo).

ART. 11.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è incrementata della somma di lire 500 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

(Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973).

ART. 12.

È autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 371.945.740 per l'anno 1975 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, dei mutui che i comuni e le province della Sicilia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 6-bis inserito nello stesso decreto-legge con la predetta legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36.

Il limite di impegno di cui al precedente comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1975.

ART. 13.

L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per la concessione dei contributi a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aumentata di lire 2.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

(Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-dicembre 1972).

ART. 14.

L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per provvedere agli interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, di cui alla lettera a) dell'articolo 27 del decreto-legge 16 marzo

1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aumentata di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

ART. 15.

All'onere di lire 16.371.945.740 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede quanto a lire 5.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 11 miliardi 371.945.740 con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.